

Bruxelles, 30 maggio 2022
(OR. fr, en)

9374/22

LIMITE

JAI 700
COPEN 204
DROIPEN 66
ENV 465
CODEC 765

NOTA

Origine:	La presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9146/22
n. doc. Comm.:	14459/21 + COR 1 + ADD 1 + ADD 2 REV 1 + ADD 3
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE - Orientamento generale parziale

a) Introduzione

Il 15 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente¹, che, una volta adottata, sostituirà la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sullo stesso argomento².

¹ COM(2021) 851 final; 14459/21 + COR 1.

² Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

La proposta di direttiva è intesa a stabilire norme minime per la definizione dei reati, aggiornando e integrando in modo abbastanza ampio l'elenco dei reati previsto dalla citata direttiva del 2008, nonché armonizzando per la prima volta i livelli delle sanzioni in questo ambito.

Questa componente "reati/sanzioni" è integrata da una componente procedurale, che comprende disposizioni in materia di congelamento e confisca, prescrizione, competenza giurisdizionale, protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle indagini, o diritto del pubblico interessato di partecipare al procedimento. Infine, completano il testo alcuni articoli destinati a facilitare l'applicazione, concernenti le risorse finanziarie da assegnare, la formazione professionale, il coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri, l'attuazione di una strategia nazionale di lotta contro i reati summenzionati e lo sviluppo di uno strumento statistico efficace.

Per mettere in evidenza le sfide della protezione penale dell'ambiente, il 17 e 18 maggio la presidenza ha organizzato a Marsiglia una conferenza che ha riunito magistrati, forze dell'ordine, diplomatici, operatori del settore, funzionari, accademici e società civile di tutta l'Unione europea.

In sede di Consiglio, dal gennaio 2022 la presidenza ha organizzato nove riunioni, tre delle quali in formato consiglieri GAI, per negoziare il testo. La presidenza aveva scelto di concentrare le discussioni su 8 dei 29 articoli del testo: quelli relativi alla definizione dei reati e alla determinazione delle sanzioni.

Nelle ultime riunioni, e a seguito di una consultazione scritta, è emerso che una maggioranza qualificata degli Stati membri ritiene che la definizione dei reati possa essere stabilizzata, ma che sia necessario esaminare ulteriormente la questione della determinazione delle sanzioni.

Pertanto, la presidenza sottopone al Consiglio, da un lato, l'adozione di un orientamento generale parziale sulla definizione dei reati, dall'altro, alcuni quesiti relativi alla determinazione delle sanzioni.

b) Un orientamento generale parziale ambizioso

L'orientamento generale parziale presentato ai ministri della Giustizia riguarda l'articolo 2 (ad eccezione delle definizioni di vittima e di pubblico interessato, che si riferiscono a disposizioni non ancora discusse), nonché gli articoli 3 e 4 della direttiva e i relativi considerando (cfr. testo allegato), che trattano i punti seguenti:

- la condizione d'illegittimità del comportamento, ossia la necessità di individuare l'obbligo o il divieto esistenti precedentemente nel diritto ambientale; tale condizione è essenziale in quanto garantisce che il diritto penale ambientale non sia un diritto autonomo rispetto alla pertinente regolamentazione settoriale;
- l'assenza di impunità sistematica per il funzionario titolare di un'autorizzazione o di un permesso amministrativo;
- una migliore definizione dell'elemento materiale di ciascun reato, comprendente in particolare:
 - un'attenzione particolare alle violazioni concernenti l'esecuzione di determinati progetti illegali o non autorizzati in relazione al loro impatto ambientale, o in materia di riciclaggio delle navi, inquinamento provocato dalle navi, protezione di specie animali o vegetali selvatiche, o attenzione alla regolamentazione delle specie esotiche invasive di rilevanza;
 - definizione di orientamenti per aiutare i servizi investigativi e le autorità inquirenti e giudicanti a valutare il carattere sostanziale del danno verificatosi o il carattere trascurabile di una quantità;
 - identificazione dei reati riguardanti non solo l'atto intenzionale ma anche la negligenza quanto meno grave.

Le discussioni sono state intense e hanno richiesto, per ciascuna delegazione, un coordinamento interministeriale molto stretto, in particolare tra ministeri della Giustizia, dell'Interno e dell'Ambiente. Il dibattito è stato ampio in particolare a causa del numero, della varietà e della tecnicità dei comportamenti perseguibili.

Questo orientamento generale parziale pone basi più solide e più sicure per la lotta contro la criminalità ambientale. Rispetto alla direttiva del 2008, esso consente di garantire:

- un incremento del numero di reati da perseguire, da nove nella direttiva da 2008 a venti nel testo concordato. Ciò amplia la portata della repressione di questo tipo di criminalità, il che consentirà, ove necessario, di aumentare il numero di azioni penali;
- la considerazione di nuovi tipi di danni ambientali, come le gravi violazioni della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche, estrazione illegale di acqua, commercio illegale di legname o riciclaggio illegale di navi inquinanti. Ciò risponde alle preoccupazioni sollevate spesso dagli esperti in materia di ambiente e rende la legislazione dell'UE adeguata alle nuove sfide ambientali che si pongono;
- una definizione rigorosa e dettagliata nel corpo del testo delle azioni perseguibili, senza riferimenti ad allegati come nella vecchia direttiva del 2008. Ciò agevolerà la comprensione immediata di tali azioni da parte degli operatori e faciliterà l'applicazione;
- incriminazione del tentativo di alcune di queste azioni, concetto assente nella direttiva del 2008;
- adozione di disposizioni che chiariscono alcuni concetti trasversali essenziali per consentire agli operatori del settore di esercitare l'attività di contrasto, come ad esempio il "danno sostanziale all'ambiente".

c) La questione della determinazione delle sanzioni, un tema ancora al centro del dibattito

La presidenza ha tenuto conto del desiderio degli Stati membri di proseguire il dibattito sulla questione della determinazione delle sanzioni. Più che in qualsiasi altro strumento di diritto penale sostanziale, tale questione riveste particolare importanza in quanto qualsiasi reato implica la violazione di una specifica regolamentazione settoriale. Il nesso tra sanzioni penali e amministrative riveste pertanto particolare importanza.

Inoltre, le discussioni si sono concentrate su due temi:

- da un lato, poiché alcuni reati ambientali sono spesso dovuti a negligenza grave, la Commissione europea ha proposto, per le persone fisiche, un'armonizzazione minima delle pene detentive quando taluni reati siano stati commessi quanto meno per grave negligenza e abbiano causato o possano causare il decesso o lesioni gravi;
- d'altro canto, poiché i reati ambientali sono spesso commessi da persone giuridiche, la Commissione europea ha proposto un meccanismo per armonizzare con precisione le sanzioni pecuniarie, penali o non penali, applicabili a tali persone giuridiche per i reati intenzionali da esse commessi. Tale meccanismo sarebbe utilizzato per la prima volta in uno strumento europeo di diritto penale sostanziale. Negli strumenti adottati finora, l'armonizzazione si limitava a imporre agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Tali questioni sono state oggetto di intense discussioni. Poiché gli aspetti tecnici e giuridici sono già stati discussi, la presidenza desidera sottoporre ai ministri della Giustizia due quesiti politici al fine di proseguire i lavori alla luce degli orientamenti ottenuti in sede di Consiglio.

d) Conclusione

Tenuto conto di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:

1. confermare l'orientamento generale parziale riguardante l'articolo 2 (ad eccezione delle definizioni di vittima e di pubblico interessato, che si riferiscono a disposizioni non ancora discusse), nonché gli articoli 3 e 4 della direttiva e i relativi considerando (cfr. testo allegato);
2. raccomandare al Consiglio di approvare tale orientamento generale parziale;
3. raccomandare ai membri del Consiglio di rispondere ai quesiti seguenti:
 - a) Siete favorevoli, per le persone fisiche, a un'armonizzazione minima delle pene detentive quando taluni reati siano stati commessi quanto meno per grave negligenza e abbiano causato o possano causare il decesso o lesioni gravi ?
 - b) Siete favorevoli, per le persone giuridiche, all'armonizzazione delle sanzioni pecuniarie, penali o non penali, per i reati intenzionali da esse commessi? In caso affermativo, ritenete accettabile un'indicizzazione dell'importo della sanzione pecuniaria prevista basata su una percentuale del fatturato di tale persona giuridica?

[Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione s'impegna a garantire un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.

³ GU C del , pag. .

- (2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati, che per di più stanno diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace.
- (3) I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative.
- (4) Le indagini, l'azione penale e le decisioni giudiziarie riguardo ai reati ambientali dovrebbero essere rese più efficaci. È opportuno rivedere l'elenco dei reati ambientali che è stato stabilito dalla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie di reati sulla base delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell'Unione. Le disposizioni in materia di sanzioni dovrebbero essere inasprite al fine di aumentarne l'effetto deterrente e rafforzare la catena di contrasto incaricata di accertare, indagare, perseguire e giudicare i reati ambientali.
- (5) Gli Stati membri dovrebbero perseguire penalmente le categorie di reati e definirle con più precisione, e armonizzare maggiormente i tipi e i livelli di sanzione.

⁴ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

- (6) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nella legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente. Nel quadro della politica comune della pesca, il diritto dell'Unione prevede una serie esaustiva di norme sull'azione di controllo e contrasto a norma dei regolamenti (CE) n. 1224/2009⁵ e (CE) n. 1005/2008 in caso di violazioni gravi, comprese quelle che causano danni all'ambiente marino. Secondo il suddetto regime gli Stati membri possono scegliere tra sistemi sanzionatori amministrativi e/o penali. In linea con la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo⁶ e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030⁷, alcuni illeciti intenzionali contemplati dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008⁸ dovrebbero essere considerati reati.]

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

⁸ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

- (7) Perché costituisca reato ambientale ai sensi della presente direttiva, l'azione dovrebbe essere illecita ai sensi del diritto dell'Unione **che mira a perseguire uno degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione e che è stato adottato, in particolare, sulla base degli articoli 91, 114, 168 o 192 TFUE**, o ai sensi delle disposizioni legislative, amministrative o delle decisioni nazionali che attuano tale diritto dell'Unione. È opportuno definire l'azione che configura ciascuna categoria di reato e, se del caso, stabilire la soglia a partire dalla quale è perseguita penalmente. L'azione dovrebbe essere considerata reato se compiuta intenzionalmente e, in alcuni casi, anche **quanto meno** per grave negligenza. L'azione illecita che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerata altrimenti particolarmente dannosa per l'ambiente **dovrebbe costituire anch'essa [...]** reato se compiuta **quanto meno** per grave negligenza. **La presente direttiva non richiede l'introduzione della nozione di "quanto meno per grave negligenza" per ciascun elemento del reato, come il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali, l'immissione sul mercato e elementi analoghi. In questi casi, gli Stati membri possono limitare la responsabilità penale ai casi in cui il concetto di "quanto meno per grave negligenza" riguarda alcuni elementi del reato, quali lo status di protezione, la quantità trascurabile o la probabilità che l'atto provochi danni rilevanti.** Gli Stati membri restano liberi di adottare o mantenere in vigore norme di diritto penale più rigorose in questo settore. **Se non espressamente definiti nella presente direttiva, i termini ivi utilizzati dovrebbero essere interpretati ai sensi degli atti giuridici rispettivamente e specificamente applicabili a una determinata azione, quando sono definiti in tali atti. La presente direttiva non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 TUE, compreso il principio della legalità penale..**

- (8) Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta, **fra l'altro**, in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. **In effetti, il fatto di essere in possesso di una siffatta autorizzazione non esclude la responsabilità penale del titolare dell'autorizzazione, nella misura in cui quest'ultima è illegittima e il titolare è a conoscenza di tale illegittimità o non può ignorarla. Inoltre, qualora sia richiesta un'autorizzazione, il fatto che essa sia legittima non esclude procedimenti penali nei confronti del titolare dell'autorizzazione che non ottempera a tutti gli obblighi specifici da essa previsti o ad altri obblighi giuridici pertinenti non contemplati dall'autorizzazione.**
- (8 bis) Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale.
- (9) La tutela dell'ambiente dovrebbe essere intesa nel senso più ampio del termine, come enunciato all'articolo 3, paragrafo 3, TUE e all'articolo 191 TFUE, includendo tutte le risorse naturali — aria, acqua, suolo, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat — e tutti i servizi forniti dalle risorse naturali. **Alcuni reati di cui alla presente direttiva comprendono una soglia qualitativa che prevede che l'azione causi il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo, ovvero alla fauna o alla flora. Poiché tali danni possono compromettere la biodiversità e i servizi ecosistemici, la soglia qualitativa dovrebbe essere intesa in senso lato e comprendere, se del caso, danni rilevanti alla fauna e alla flora, agli habitat e ai servizi forniti dalle risorse naturali.**

(9 bis) Tra gli altri reati, la presente direttiva definisce un reato relativo all'immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro requisito volto alla tutela dell'ambiente, di un prodotto il cui impiego comporti lo scarico, l'emissione o l'introduzione di un quantitativo di materiali, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora a causa di un uso più ampio del prodotto stesso. In tale contesto, l'uso più ampio si riferisce all'effetto combinato dell'uso del prodotto da parte di più utilizzatori, indipendentemente dal loro numero, nella misura in cui il reato causi o possa causare danni all'ambiente o alla salute umana.

[(10) L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l'obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità intergenerazionale. Pertanto la presente direttiva dovrebbe coprire anche gli eventuali aggiornamenti o modifiche della legislazione dell'Unione la cui inosservanza rientra tra i reati definiti dalla direttiva e che nell'evolvere mantiene inalterati nella sostanza gli obblighi originari. Se però nuovi strumenti giuridici vietano nuove azioni dannose per l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe essere modificata per aggiungere alle categorie di reati anche le nuove violazioni gravi del diritto ambientale dell'Unione.]

- (11) Le soglie qualitative e quantitative usate per definire i reati ambientali dovrebbero essere chiarite introducendo un elenco non esaustivo delle circostanze di cui le autorità che indagano, perseguono e giudicano i reati dovrebbero tenere conto, **se pertinenti**, in sede di valutazione delle soglie. Si dovrebbe così promuovere un'applicazione coerente della direttiva e una lotta più efficace ai reati ambientali, oltre a garantire la certezza del diritto. Tali soglie o la loro applicazione non dovrebbero però complicare eccessivamente le indagini, l'azione penale o le decisioni giudiziarie sui reati.
- (11 bis) Qualora un'azione illecita contemplata dalla presente direttiva, compiuta intenzionalmente, provochi il decesso di una persona, tale intenzione dovrebbe essere interpretata in conformità del diritto nazionale. Ai fini della presente direttiva, pertanto, potrebbe essere intesa come l'intenzione di provocare il decesso, oppure potrebbe contemplare anche la situazione in cui l'autore del reato ha agito o si è astenuto dall'agire volontariamente e in violazione di un particolare obbligo, ma senza volere o accettare il decesso delle persone che si è comunque verificato. La stessa logica si applica quando un'azione illecita contemplata dalla presente direttiva, compiuta intenzionalmente, causa lesioni gravi alle persone.**
- (11 ter) Per quanto riguarda i reati contemplati dalla presente direttiva, il concetto di "quanto meno per grave negligenza" dovrebbe essere interpretato in conformità del diritto nazionale.**

- [(12) Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull'ambiente. Qualora nel contesto del reato ambientale emergano corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode documentale e — in relazione alle attività commerciali — intenzione dell'autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese, i procedimenti penali dovrebbero farvi fronte. Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. A tale riguardo, desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche. In alcuni casi tale tolleranza o sostegno attivo può anche assumere la forma di corruzione. Sono esempi di tali comportamenti ignorare le violazioni delle leggi che tutelano l'ambiente emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un'autorizzazione da parte del titolare, adottare risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri.]
- (13) Dovrebbero anche essere punibili l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione intenzionale dei reati. Il tentativo di commettere un reato che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerato altrimenti particolarmente dannoso dovrebbe costituire reato se commesso intenzionalmente.
- [(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui l'obbligo di ripristinare l'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi.

- (15) Se il diritto nazionale lo prevede, anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguire gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche.
- (16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecicidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi.
- (17) I reati che hanno carattere continuativo dovrebbero essere interrotti quanto prima. I proventi finanziari che sono stati realizzati dagli autori dei reati dovrebbero essere confiscati.

- (18) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme e i principi generali di diritto penale nazionale relativi alla pronuncia delle condanne o alla loro applicazione ed esecuzione conformemente alle circostanze concrete di ogni singolo caso.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per consentire loro di contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.
- (20) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente la portata del contrasto amministrativo e penale per quanto riguarda i reati ambientali secondo il loro diritto nazionale.
- Nell'applicare la legislazione nazionale che recepisce la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'irrogazione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative rispetti i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il principio del *ne bis in idem*.

- (22) Le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dovrebbero disporre di una serie di sanzioni penali e di altre misure per affrontare i diversi tipi di comportamento criminale in modo mirato ed efficace.
- (23) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori degli illeciti contemplati dalla presente direttiva, la natura transfrontaliera dei reati e la possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per contrastare efficacemente tali illeciti.
- (24) I reati ambientali danneggiano la natura e la società. Segnalando le violazioni del diritto ambientale dell'Unione le persone svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni, salvaguardando in tal modo il benessere della società. Coloro che nell'ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un'organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all'interesse pubblico e all'ambiente. Le persone che denunciano irregolarità sono dette informatori. I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. Queste persone dovrebbero beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.
- (25) Anche altre persone possono essere in possesso di informazioni preziose su potenziali reati ambientali. Possono essere membri della comunità colpita o membri della società in generale che partecipano attivamente alla protezione dell'ambiente. Sia chi denuncia i reati ambientali sia chi coopera nell'azione di contrasto dovrebbe ricevere il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali, in modo da non essere svantaggiato per la sua cooperazione, bensì sostenuto e assistito. Tali persone dovrebbero inoltre essere protette da vessazioni o azioni penali indebite per aver denunciato i reati o per la loro cooperazione nel procedimento penale.

⁹ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

- (26) Poiché la natura non può costituirsi vittima nel procedimento penale, ai fini di un'azione efficace di contrasto i membri del pubblico interessato, quale definito nella presente direttiva tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus¹⁰, dovrebbero avere la possibilità di agire per conto dell'ambiente in quanto bene pubblico, nell'ambito di applicazione del quadro giuridico degli Stati membri e fatte salve le pertinenti norme procedurali.
- (27) La mancanza di risorse e di poteri di contrasto in cui incorrono le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano i reati ambientali impedisce di prevenire e reprimere efficacemente la criminalità ambientale. In particolare, la carenza di risorse può impedire alle autorità di intraprendere una qualsiasi azione o limitarne le azioni di contrasto, consentendo agli autori dei reati di sottrarsi alla responsabilità connessa al reato o di ricevere una pena non commisurata alla gravità del medesimo. È pertanto opportuno stabilire criteri minimi in materia di risorse e poteri di contrasto.
- (28) L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche, competenze tecniche, formazione e specializzazione all'interno di tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali. Al fine di massimizzare la professionalità e l'efficacia della catena di contrasto, gli Stati membri dovrebbero anche considerare l'opportunità di assegnare al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici penali specializzati. Gli organi giurisdizionali penali ordinari potrebbero prevedere sezioni specializzate. Le competenze tecniche dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti.

¹⁰ Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

- (29) Per garantire un'azione efficace di contrasto, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione, per i reati ambientali, validi strumenti di indagine come quelli previsti dalla legislazione nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Tra questi strumenti dovrebbero figurare l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa quella elettronica, le consegne controllate, il monitoraggio dei conti bancari e altri strumenti di indagine finanziaria. Questi strumenti dovrebbero essere applicati in linea con il principio di proporzionalità e nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Conformemente al diritto nazionale, il ricorso a tali strumenti investigativi dovrebbe essere giustificato dalla natura e dalla gravità dei reati oggetto di indagine. Deve essere rispettato il diritto alla protezione dei dati personali.
- (30) Affinché il regime di contrasto sia efficace, integrato e coerente e includa misure di diritto amministrativo, civile e penale, gli Stati membri dovrebbero organizzare la cooperazione e la comunicazione interne tra tutti gli attori delle catene di contrasto amministrativa e penale e tra i soggetti che infliggono sanzioni repressive e correttive. Sulla base delle norme applicabili, gli Stati membri dovrebbero anche cooperare attraverso le agenzie dell'UE, in particolare Eurojust ed Europol, nonché con gli organi dell'UE, tra cui la Procura europea (EPPO) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nei rispettivi settori di competenza.
- (31) Per garantire un approccio coerente alla lotta contro i reati ambientali, gli Stati membri dovrebbero adottare, pubblicare e riesaminare periodicamente una strategia nazionale di lotta contro la criminalità ambientale, stabilendo gli obiettivi, le priorità e le corrispondenti misure e risorse necessarie.

- (32) Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione i dati statistici pertinenti sui reati ambientali. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.
- (33) I dati statistici raccolti a norma della presente direttiva sui reati ambientali dovrebbero essere comparabili tra gli Stati membri e raccolti sulla base di standard minimi comuni. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva con riguardo alla definizione del formato standard per la trasmissione dei dati statistici. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- (34) Gli obblighi ai sensi della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali. Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che nei procedimenti penali siano pienamente rispettati i diritti procedurali degli indagati o degli imputati.

¹¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(35) Alternative — cancellare un'opzione in base alla scelta dell'Irlanda:

[*non-partecipazione:*] A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. oppure

[*partecipazione:*] A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, [con lettera del ...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]

(37) La direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² è stata integrata dalla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ con disposizioni relative ai reati e alle pene applicabili agli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi. Tali reati e pene dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Per gli Stati membri che partecipano alla presente direttiva, la direttiva 2009/123/CE dovrebbe pertanto essere sostituita di conseguenza. **Tuttavia, per motivi di coerenza e poiché [alcuni] Stati membri rimarranno vincolati dalla direttiva 2009/123/CE, è necessario continuare a fare riferimento alla direttiva 2005/35/CE e alla direttiva 2009/123/CE che la modifica per i reati connessi agli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi.**

[(38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

¹² Direttiva n. 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11-21).

¹³ Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52).

- (39) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire assicurare definizioni comuni dei reati ambientali e la disponibilità di sanzioni penali effettive, dissuasive e proporzionate, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (40) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui la protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. La presente direttiva è intesa a garantire il pieno rispetto dei suddetti diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente.]

Articolo 2

Definizioni

1. I termini utilizzati nella presente direttiva per definire i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, sono interpretati, se del caso, conformemente alle definizioni contenute negli atti giuridici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b).

2. Ai fini della presente direttiva si applicano le **ulteriori** definizioni seguenti:

1) [...]

[...]

2) [...] ¹⁴[...] ¹⁵[...]

a) [...] "persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

[(4) "pubblico interessato": le persone che sono o potrebbero essere colpite dai reati di cui all'articolo 3 o 4. Ai fini della presente definizione, le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, così come le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto nazionale si considerano portatrici di un interesse;

5) "vittima": ha il significato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.]

¹⁴ [...]

¹⁵ [...]

¹⁶ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

Articolo 3
Figure di reato

1. **Gli Stati membri provvedono affinché le azioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituiscano reati quando sono illecite.**

Ai fini della presente direttiva, per azione "illecita" si intende un'azione che viola:

- a) il diritto dell'Unione che mira a perseguire uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE;**
- b) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dà attuazione al diritto dell'Unione di cui alla lettera a).**

2. [...] **Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti azioni, se [...] compiute intenzionalmente, costituiscano reato:**

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;
- b) **l'immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro requisito volto alla tutela dell'ambiente, di un prodotto il cui impiego comporti lo scarico, l'emissione o l'introduzione di un quantitativo di materiali, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che [...] provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora a causa di un uso più ampio del prodotto stesso;**

- c) la fabbricazione, l'immissione **o la messa a disposizione** sul mercato, **l'importazione, l'esportazione** o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se:
- i) l'[...] **azione** è soggetta alle restrizioni di cui al titolo VIII e all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷; oppure
 - ii) l'[...] **azione** è vietata a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006; oppure
 - iii) l'[...] **azione** non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸; oppure
 - iv) l'[...] **azione** non è conforme al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹; oppure

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

v) l'[...] **azione** rientra nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰; oppure

vi) l'[...] **azione** è vietata a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹,

e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

c bis) la fabbricazione, l'impiego, lo stoccaggio, l'importazione, l'esportazione di mercurio, composti di mercurio e miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio in violazione del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

d) per il promotore del progetto quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²², la realizzazione di progetti menzionati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 ed elencati negli allegati I o II di tale direttiva [...] ²³, senza autorizzazione [...] e che provoca o può provocare danni rilevanti alla qualità dell'aria o del suolo o allo stato delle acque, alla fauna o alla flora;

²⁰ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

²¹ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

²² **Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).**

²³ [...]

- e) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione [...]:
- i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e concerne quantità non trascurabili;
 - ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;
- f) la spedizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, se **riguarda** [...] una quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- g) **per l'armatore quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, di una nave che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento, il riciclaggio di una nave[...]²⁷[...] senza rispettare i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento che impongono il riciclaggio presso gli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo di cui all'articolo 16 del medesimo regolamento;**

²⁴ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

²⁵ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

²⁶ **Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).**

²⁷ [...]

- h) gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ [...], in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, **da parte di una nave che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva. Il presente paragrafo non si applica alle situazioni descritte all'...**articolo 5 di detta direttiva. **Il presente paragrafo [...]** non si applica ai casi di **minore entità** in cui **l'atto compiuto [...]** non provoca un deterioramento della qualità dell'acqua, a meno che , **l'insieme dei casi di minore entità** compiuti ripetutamente [...], **che singolarmente non avrebbero tale effetto**, provochi un deterioramento della qualità dell'acqua;

²⁸ Direttiva n. 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

i) [...] l'esercizio o la **chiusura** [...] di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze[...] o [...] **miscele** pericolose, **quando tale azione e attività, sostanza o miscela pericolosa** [...] rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹[...] o della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰[...]³¹, e **quando tale azione** [...] provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora; *[Se prima della presente direttiva è adottata una direttiva che modifica la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, il punto i) deve essere sostituito con un reato rientrante nell'ambito di applicazione di tale direttiva.]*

i bis) la costruzione, l'esercizio e lo smantellamento di un impianto quando tale azione e tale installazione rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³², e quando tale azione provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

²⁹ Direttiva n. 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

³⁰ Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

³¹ [...]

³² Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

- j) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale o sostanze radioattivi **quando tale azione o tale materiale o sostanza rientrano** [...] nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio³³ [...] o della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio³⁴ [...] e **quando tale azione** [...] provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;
- k) l'estrazione di acque superficiali o sotterranee **ai sensi della direttiva 2000/60/CE**³⁶ che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;
- l) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati IV [...] o V (se le specie di cui all'allegato V sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE³⁷ del Consiglio e delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

³³ Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

³⁴ Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42).

³⁵ [...]

³⁶ **Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).**

³⁷ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

³⁸ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

- m) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio³⁹, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;
- n) l'immissione [...] sul mercato dell'Unione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale **in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, [...]** del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile; *[se prima dell'adozione della presente direttiva è adottato il regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, la lettera n) deve essere sostituita da un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento]*
- o) qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat, **o la perturbazione delle specie animali di cui all'allegato II, lettera a), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁴¹**, all'interno di un sito protetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, [...] **di detta direttiva [...]**⁴², se il deterioramento **o la perturbazione sono** significativi. **Habitat all'interno di un sito protetto indica qualsiasi habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³ o qualsiasi habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio o come sito di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;**

³⁹ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

⁴⁰ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

⁴¹ **Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).**

⁴² [...]

⁴³ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

- p) **l'introduzione nel territorio dell'Unione, l'immissione sul mercato, la detenzione, l'allevamento, il trasporto, l'utilizzo, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell'ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale se:**
- i) l'azione viola le restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ **e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;**
 - ii) l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;
- q) la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione[...] **o l'uso [...]** di sostanze che riducono lo strato di ozono, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵, **o la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione o l'esportazione** di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze; *[Se prima della presente direttiva è adottato un regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009, la lettera q) deve essere sostituita da un reato rientrante nell'ambito di applicazione di tale regolamento.]*

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

- r) [...] l'immissione sul mercato, l'importazione, [...] l'uso[...] o il rilascio di gas fluorurati a effetto serra, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶, o **l'immissione sul mercato o l'importazione** di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali gas. *[Se prima della presente direttiva è adottato un regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che modifica il regolamento 517/2014, la lettera r) deve essere sostituita da un reato rientrante nell'ambito di applicazione di tale regolamento.]*

3. [...] Gli Stati membri assicurano che anche le azioni di cui al paragrafo 2 [...], lettere a), b), c), c bis), [...] e), f), h), i), **i bis)**, j), k), **l)**, m), n), **o)**, [...] q) e r) costituiscano reato se poste in essere quanto meno per grave negligenza.

4. [...] **Al fine di valutare** se il danno o il danno probabile è rilevante [...] **ai sensi del paragrafo 2** [...], lettere da a) a **d)**, lettera e), **punto ii)**, lettere i), **i bis)**, j), k) e lettera p), **punti i) e ii)**, **si deve tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi:**

a) le condizioni originarie dell'ambiente colpito;

b) la durata del danno (lunga, media o breve);

[...]

c) [...] la diffusione del danno;

d) [...] la reversibilità del danno.

⁴⁶ Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

5. [...] Al fine di valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria o del suolo o alla qualità **o allo stato** delle acque, nonché alla fauna o alla flora[...] **ai sensi del** paragrafo 2 [...], lettere da a) a **d)**, lettera e), **punto ii)**, lettere i), **i bis)**, j), k) e lettera p), **punti i) e ii)**, **si deve tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi:**

- a) l'azione riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa **per l'ambiente o la salute umana**, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata;
- b) in quale misura sono superati i valori, parametri o limiti stabiliti in [...] **uno degli atti elencati al paragrafo 1, lettera a) o b)**, o in un'autorizzazione rilasciata per l'attività;
- c) se il materiale o la sostanza è classificato come pericoloso o altrimenti elencato come nocivo per l'ambiente o la salute umana.

6. [...] Al fine di valutare se la quantità è trascurabile o meno [...] **ai sensi del** paragrafo 2 [...], lettere e), **i)**, f), l), m), n), **si deve tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi:**

- a) il numero di elementi oggetto del reato;
- b) in quale misura è superato [...] **un** valore, [...] **una** soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio **previsti in uno degli atti elencati al paragrafo 1, lettere a) o b)**;
- c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione;
- d) il costo di ripristino dei danni ambientali, **ove quantificabili**.

Articolo 4

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione **intenzionale** di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2 [...] .
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere **intenzionalmente** uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2 [...], lettere a), b), c), **c bis**), [...] e), f), h), i), **i bis**), j), k), m), e n), lettera p), punti **i** e ii), e lettere q) e r) [...] sia punibile penalmente.

[*Articolo 5*

Sanzioni per le persone fisiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), q) e r), siano punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m) o) e p), siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure supplementari, che comprendono:
- a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;
 - b) sanzioni pecuniarie;
 - c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
 - d) l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato;
 - e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;
 - f) divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche;
 - g) la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:
- a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;

- b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
 - c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
- 2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
- 3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
- 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure nei confronti delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano:
 - a) sanzioni pecuniarie penali e non penali;
 - b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;
 - c) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
 - d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

- e) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- f) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;
- g) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- h) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- i) la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato;
- j) l'obbligo per le imprese di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;
- k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), q) e r), siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m), o) e p) siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alla sanzione pecuniaria.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i profitti illeciti generati dal reato e il fatturato annuo della persona giuridica siano presi in considerazione nel decidere il livello adeguato di una sanzione pecuniaria ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 8

Circostanze aggravanti

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:

- a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona;
- b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;
- c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio⁴⁷;
- d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti;
- e) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;
- f) l'autore del reato ha commesso in precedenza violazioni analoghe del diritto ambientale;
- g) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente;

⁴⁷ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

- h) la condotta dell'autore del reato comporta una responsabilità per i danni ambientali, ma l'autore non rispetta l'obbligo di adottare misure di riparazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE⁴⁸;
- i) l'autore del reato non fornisce l'assistenza prescritta dalla legge alle autorità di ispezione e ad altre autorità di contrasto;
- j) l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli doganali o le attività di indagine, o minaccia o interferisce con i testimoni o i denuncianti.

Articolo 9

Circostanze attenuanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze siano considerate circostanze attenuanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:

- a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente;
- b) l'autore del reato fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per:
 - i) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;
 - ii) acquisire elementi di prova.

⁴⁸ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

Articolo 10
Congelamento e confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se del caso, le loro autorità competenti possano congelare o confiscare, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹, i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

Articolo 11
Termini di prescrizione per i reati

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria:
 - a) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno dieci anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili;
 - b) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno sei anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili;

⁴⁹ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

- c) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno quattro anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore a dieci anni, ma non inferiore a quattro anni, purché tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
- a) la pena della reclusione, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione, inflitta a seguito di una condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4, possa essere eseguita per almeno dieci anni a decorrere dalla data della condanna definitiva;
 - b) la pena della reclusione, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno sei anni di reclusione, inflitta a seguito di una condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4, possa essere eseguita per almeno sei anni a decorrere dalla data della condanna definitiva;
 - c) una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, inflitta a seguito di una condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4, possa essere eseguita per almeno quattro anni a decorrere dalla data della condanna definitiva.

Tali periodi possono includere proroghe del termine di prescrizione derivanti da interruzione o da sospensione.

Articolo 12
Giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:
 - a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;
 - b) il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro o battente la sua bandiera;
 - c) il danno si è verificato sul proprio territorio;
 - d) l'autore del reato è un proprio cittadino o residente abituale.
2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:
 - a) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;
 - b) il reato è commesso contro un proprio cittadino o residente abituale;
 - c) il reato ha comportato un rischio grave per l'ambiente nel proprio territorio.

Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio⁵⁰, la questione è deferita a Eurojust.

⁵⁰ Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.

Articolo 13

Protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle indagini

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alle persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.

Articolo 14

Diritto del pubblico interessato di partecipare al procedimento

Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4, ad esempio in qualità di parte civile.

Articolo 15
Prevenzione

Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il rischio che la popolazione diventi vittima di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

Articolo 16
Risorse

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Articolo 17
Formazione

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti.

Articolo 18
Strumenti investigativi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata o altri reati gravi, anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 19
Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti in seno ad uno Stato membro

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali. Questi meccanismi perseguono quanto meno i seguenti obiettivi:

- a) garantire priorità comuni e la comprensione dei collegamenti tra l'attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo;
- b) lo scambio di informazioni a fini strategici e operativi;
- c) la consultazione nell'ambito di singole indagini;
- d) lo scambio di buone pratiche;
- e) l'assistenza alle reti europee di operatori che si occupano di questioni attinenti alla lotta contro i reati ambientali e le violazioni connesse,

e possono assumere la forma di organismi di coordinamento specializzati, protocolli d'intesa tra le autorità competenti, reti di contrasto nazionali e attività di formazione congiunte.

Articolo 20
Strategia nazionale

1. Entro il [*OP: inserire la data – entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva*], gli Stati membri mettono a punto, pubblicano e attuano una strategia nazionale di lotta contro i reati ambientali che affronti almeno gli aspetti seguenti:
 - a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in questo ambito;
 - b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro questo tipo di reato;
 - c) le modalità di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti;
 - d) il ricorso al diritto amministrativo e civile per far fronte alle violazioni relative ai reati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
 - e) le risorse necessarie e le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto;
 - f) le procedure e i meccanismi per il monitoraggio e la valutazione periodici dei risultati conseguiti;
 - g) l'assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente attinenti alla lotta contro i reati ambientali e le violazioni connesse.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la strategia sia riveduta e aggiornata a intervalli regolari di al massimo cinque anni, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, onde tenere conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle relative minacce poste dalla criminalità ambientale.

Articolo 21
Raccolta dei dati e ricerca

1. Gli Stati membri raccolgono dati statistici per monitorare l'efficacia dei loro sistemi di lotta contro i reati ambientali.
2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno gli elementi seguenti:
 - a) il numero di reati ambientali segnalati;
 - b) il numero di reati ambientali che sono stati oggetto di indagini;
 - c) la durata media delle indagini penali sui reati ambientali;
 - d) il numero di condanne per reati ambientali;
 - e) il numero di persone fisiche condannate e sanzionate per reati ambientali;
 - f) il numero di persone giuridiche sanzionate per reati ambientali o reati equivalenti;
 - g) il numero di procedimenti giudiziari per reati ambientali archiviati;
 - h) i tipi e i livelli di sanzioni inflitte per reati ambientali, anche per categorie di reati ambientali ai sensi dell'articolo 3.
3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione periodica di una revisione consolidata delle loro statistiche.
4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 in un formato standard stabilito conformemente all'articolo 22.
5. La Commissione pubblica periodicamente una relazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri. La relazione è pubblicata per la prima volta tre anni dopo l'adozione della decisione concernente il formato standard di cui all'articolo 22.

Articolo 22
Competenze di esecuzione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire il formato standard per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 21, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
2. Ai fini della trasmissione dei dati statistici, il formato standard contiene i seguenti elementi:
 - a) una classificazione comune dei reati ambientali;
 - b) un'interpretazione comune delle unità di conteggio;
 - c) un'interpretazione comune delle fasi procedurali (indagine, azione penale, processo) nei procedimenti per reati ambientali;
 - d) un formato comune per la trasmissione delle relazioni.

Articolo 23 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 24
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [*OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva*]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25
Valutazione e relazioni

1. Entro [*OP - inserire la data corrispondente a due anni dopo la scadenza del termine per il recepimento*], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.
2. Ogni due anni a decorrere dal [*OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la scadenza del termine per il recepimento*], gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi, una relazione che comprende una sintesi dell'attuazione e delle azioni intraprese a norma degli articoli da 15 a 17, e degli articoli 19 e 20.

3. Entro il *[OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento]*, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

Articolo 26

Sostituzione della direttiva 2008/99/CE

La direttiva 2008/99/CE è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento di quella direttiva nel diritto nazionale. In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla direttiva 2008/99/CE si intendono fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri non vincolati dalla presente direttiva restano vincolati dalla direttiva 2008/98/CE.

Articolo 27 ⁵¹

Applicazione della direttiva 2005/35/CE

La direttiva 2009/123/CE [...] è **sostituita in relazione** agli Stati membri [...] **vincolati** dalla presente direttiva [...], **fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento di quella direttiva nel diritto nazionale. In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla direttiva 2009/123/CE si intendono fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri non vincolati dalla presente direttiva restano vincolati dalla direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE.**

⁵¹ Il testo riveduto dell'articolo 27 è proposto dalla presidenza di concerto con il Servizio giuridico del Consiglio. Non fa parte dell'orientamento generale parziale.

Articolo 28

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 29

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente]